

Oggetto: “Gara per l’affidamento dei Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) in favore delle PP.A.A. ID SIGEF 2203 CIG 8108383154”.

Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

Rettifiche al Disciplinare di gara:

1) Al paragrafo 3 del Disciplinare di Gara, la previsione:

“Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 5.837.595,50 calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- *le attività di archiviazione automatica, conservazione sostitutiva dei messaggi, configurazione delle caselle, sicurezza informatica quale antivirus, antispam, antiramsomware, antimalware, ecc. sono svolte in maniera automatizzata dalla piattaforma informatica che eroga i servizi;*
- *per i servizi inclusi nella fornitura, un costo medio giornaliero di addetti inquadrati al IV, al V e al VI livello del CCNL Metalmeccanico, contratto adottato dalla stragrande maggioranza delle imprese operanti sul mercato, con un numero di giornate stimato complessivamente in 20,2 per amministrazione;*
- *per i servizi di supporto operativo, un costo medio giornaliero di addetti con inquadramenti, rispettivamente, di V, VI e VII livello del CCNL Metalmeccanico, con un numero stimato di gg/pp complessive per il team pari a 16 per amministrazione;*
- *un numero stimato di amministrazioni aderenti alla convenzione stimato in circa 720.”*

si intende così sostituita:

*“Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **5.842.427,89** calcolati sulla base dei seguenti elementi:*

- *le attività di archiviazione automatica, conservazione sostitutiva dei messaggi, configurazione delle caselle, sicurezza informatica quale antivirus, antispam, antiramsomware, antimalware, ecc. sono svolte in maniera automatizzata dalla piattaforma informatica che eroga i servizi;*
- *per i servizi inclusi nella fornitura, un costo medio giornaliero di addetti inquadrati al IV, al V e al VI livello del CCNL Metalmeccanico, contratto adottato dalla stragrande maggioranza delle imprese operanti sul mercato, con un numero di giornate stimato complessivamente in **8,5** per amministrazione;*
- *per i servizi di supporto operativo, un costo medio giornaliero di addetti con inquadramenti, rispettivamente, di V, VI e VII livello del CCNL Metalmeccanico, con un numero stimato di gg/pp complessive per il team pari a **33** per amministrazione;*
- *un numero stimato di amministrazioni aderenti alla convenzione stimato in circa 720.”*

2) Al paragrafo 3 del Disciplinare di Gara, la previsione:

“I singoli Contratti Attuativi hanno durata a partire dalla data di adesione alla Convenzione fino al quarantottesimo mese successivo alla scadenza della stessa, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 4, della Convenzione”

si intende così sostituita:

*“I singoli Contratti Attuativi hanno durata a partire **dalla data di stipula degli stessi e fino al termine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza della Convenzione (senza considerare l’eventuale proroga della stessa)**, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico, fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 4, della Convenzione”*

Rettifiche allo Schema di Convenzione:

All’art. 5, comma 2, dello Schema di Convenzione, la previsione:

“I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata a partire dalla data di adesione alla Convenzione fino al quarantottesimo mese successivo alla scadenza della stessa, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 4, della Convenzione”

si intende così sostituita:

*“I singoli Contratti Attuativi hanno durata a partire **dalla data di stipula degli stessi e fino al termine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza della Convenzione (senza considerare l’eventuale proroga della stessa)**, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico, fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 4, della Convenzione”*

Rettifiche al Capitolato Tecnico:

1) Al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, la previsione:

“La durata della Convenzione è il periodo di utilizzazione della medesima da parte delle Amministrazioni ed è fissata in 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione della Convenzione, eventualmente prorogata di 6 (sei) mesi in costanza di massimale (eventualmente incrementato).

Gli aggiudicatari dovranno assicurare le prestazioni contrattuali sino al raggiungimento dell’importo massimo erogabile e comunque entro e non oltre la durata delle Convenzioni e dei singoli contratti attuativi derivanti dal perfezionamento degli Ordinativi di Fornitura emessi sulle Convenzioni stesse.

I singoli Contratti attuativi, stipulati dalle Amministrazioni tramite gli Ordinativi di Fornitura (OdF), avranno decorrenza a partire dalla data di accettazione dell’OdF e fino al termine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza della Convenzione. Pertanto, a seconda della data di adesione alla Convenzione dell’Amministrazione Contraente, i contratti attuativi potranno avere una durata minima di 24 (ventiquattro) mesi e una durata massima di 48 (quarantotto) mesi.

L'Amministrazione Contraente potrà risolvere il singolo contratto attuativo nel caso in cui, nelle more dell'esecuzione di quest'ultimo, a fronte dell'adeguamento alle prescrizioni del Regolamento EIDAS la PEC, così come disciplinata nell'ambito della presenta iniziativa, non fosse più conforme alla normativa tecnica di settore e, di conseguenza, diventasse inutilizzabile ai fini del CAD.

In ogni caso, al fine di assicurare una continuità dei servizi, il Fornitore si impegna a garantire la massima collaborazione per l'eventuale migrazione dei servizi di Posta Elettronica Certificata verso la nuova soluzione tecnologica, normativamente individuata in sostituzione"

si intende così sostituita:

"La durata della Convenzione è il periodo di utilizzazione della medesima da parte delle Amministrazioni ed è fissata in 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione della Convenzione, eventualmente prorogata di 6 (sei) mesi in costanza di massimale (eventualmente incrementato).

Gli aggiudicatari dovranno assicurare le prestazioni contrattuali sino al raggiungimento dell'importo massimo erogabile e comunque entro e non oltre la durata delle Convenzioni e dei singoli contratti attuativi derivanti dal perfezionamento degli Ordinativi di Fornitura emessi sulle Convenzioni stesse.

*I singoli Contratti attuativi, stipulati dalle Amministrazioni tramite gli Ordinativi di Fornitura (OdF), avranno decorrenza a partire dalla data di **stipula degli stessi** e fino al termine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza della Convenzione (**senza considerare l'eventuale proroga della stessa**). Pertanto, a seconda della data di adesione alla Convenzione dell'Amministrazione Contraente, i contratti attuativi, **stipulati in costanza del termine di originaria durata della Convenzione**, potranno avere una durata minima di 24 (ventiquattro) mesi e una durata massima di 48 (quarantotto) mesi. **Quelli invece stipulati nei sei mesi di eventuale proroga potranno avere una durata minima di 18 (diciotto) mesi e una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi.***

L'Amministrazione Contraente potrà risolvere il singolo contratto attuativo nel caso in cui, nelle more dell'esecuzione di quest'ultimo, a fronte dell'adeguamento alle prescrizioni del Regolamento EIDAS la PEC, così come disciplinata nell'ambito della presenta iniziativa, non fosse più conforme alla normativa tecnica di settore e, di conseguenza, diventasse inutilizzabile ai fini del CAD.

*In ogni caso, al fine di assicurare una continuità dei servizi, il Fornitore si impegna a garantire la massima collaborazione **all'Amministrazione o al Fornitore subentrante per consentire a questi ultimi** l'eventuale migrazione dei servizi di Posta Elettronica Certificata verso la nuova soluzione tecnologica, normativamente individuata in sostituzione. **A tal fine il Fornitore dovrà porre in essere le attività previste al paragrafo 3.4.3 del presente documento ("Servizio di Phase-out"), per quanto compatibili".***

2) Al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, la previsione:

"Il Fornitore dovrà garantire, per l'intera durata contrattuale, l'evoluzione tecnologica dell'infrastruttura HW e della relativa piattaforma SW (per esempio manutenzioni correttive, evolutive, innalzamenti di versioni, ecc.) senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Contraente né per l'Amministrazione Aggiudicatrice"

si intende così sostituita:

*“Il Fornitore dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, l’evoluzione tecnologica dell’infrastruttura HW e della relativa piattaforma SW (per esempio manutenzioni correttive, evolutive, innalzamenti di versioni, ecc.) senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Contraente né per l’Amministrazione Aggiudicatrice. **Non rientra in tale evoluzione tecnologica l’eventuale aggiornamento o migrazione dei servizi di Posta Elettronica Certificata verso la nuova soluzione tecnologica, normativamente individuata in sostituzione, a fronte dell’adeguamento alle prescrizioni del Regolamento EIDAS, di cui al precedente paragrafo 2.2”***

3) Al paragrafo 3.2.1 del Capitolato Tecnico, la previsione:

“Il Fornitore, inoltre, nel corso della durata contrattuale e senza oneri aggiuntivi, dovrà impegnarsi ad adottare le misure necessarie per adeguare le caratteristiche del servizio a modifiche sopravvenute (ad esempio: aggiornamento chiavi crittografiche; messa a disposizione della ricevuta di consegna anche al destinatario oltre che al mittente; accesso ai log anche da parte del destinatario; e-delivery; ecc.) per effetto di aggiornamenti normativi ivi inclusa l’adozione da parte dell’AgID, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dei gestori di posta elettronica certificata, di apposite circolari ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente”.

si intende così sostituita:

*“Il Fornitore, inoltre, nel corso della durata contrattuale e senza oneri aggiuntivi, dovrà impegnarsi ad adottare le misure necessarie per adeguare le caratteristiche del servizio a modifiche sopravvenute (ad esempio: aggiornamento chiavi crittografiche; messa a disposizione della ricevuta di consegna anche al destinatario oltre che al mittente; accesso ai log anche da parte del destinatario; e-delivery; ecc.) per effetto di aggiornamenti normativi ivi inclusa l’adozione da parte dell’AgID, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dei gestori di posta elettronica certificata, di apposite circolari ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente. **Non è invece richiesto l’eventuale aggiornamento o migrazione dei servizi di Posta Elettronica Certificata verso la nuova soluzione tecnologica, normativamente individuata in sostituzione, a fronte dell’adeguamento alle prescrizioni del Regolamento EIDAS, di cui al precedente paragrafo 2.2”***

**Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)**